



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 1

(Scopo e ambito di applicazione)

Il presente Regolamento di Mediazione (di seguito Regolamento), disciplina il procedimento di mediazione che le parti devono adottare per la risoluzione delle controversie devolute alla gestione di "S.P.F. MEDIAZIONE S.R.L." (di seguito Organismo di Mediazione, in sigla O.D.M.).

Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere le controversie di natura civile e commerciale, nonché di ogni altra materia espressamente consentita dalla Legge, mettendo a disposizione delle parti un Mediatore Professionista, che è soggetto terzo, imparziale, neutrale e sprovvisto di potere decisionale della controversia, avente il solo compito di ripristinare una corretta comunicazione tra le parti al fine di consentire a queste ultime di addivenire ad una soluzione del conflitto soddisfacente per entrambe le parti.

Art. 2

(Attivazione del Procedimento di Mediazione-Adesione al Procedimento di Mediazione)

Il procedimento di mediazione ha inizio con il deposito, presso l'Organismo di Mediazione, della domanda di mediazione.

Il deposito può avvenire a mani, ovvero a mezzo fax, a mezzo Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a/r.

L'istanza di mediazione può essere presentata singolarmente da una delle parti, oppure, congiuntamente.

Nel caso in cui il procedimento venga attivato in forza di una clausola contrattuale di mediazione, la domanda deve essere presentata nella sede scelta dalle parti nella clausola stessa.

A seguito del deposito della domanda, l'Organismo di Mediazione, si impegna ad informare la parte invitata nel più breve tempo possibile tenuto conto dei termini di fissazione del primo incontro stabiliti dalla normativa in vigore al momento del deposito dell'istanza di mediazione.

L'Organismo di Mediazione provvede ad individuare e nominare un proprio Mediatore professionista al quale affidare la mediazione, nonché fissare la data del primo incontro tra le parti e il mediatore stesso.

Tutti gli atti inerenti il procedimento di mediazione (Istanza di Mediazione, Adesione al procedimento, allegati e documenti), possono essere depositati utilizzando gli appositi Modelli che l'Organismo di Mediazione mette a disposizione delle parti, reperibili sul sito internet "www.spfmediazione.it", oppure presso le sedi dello stesso, e devono essere depositati secondo le modalità indicate dall'Organismo di Mediazione medesimo.

Nella domanda di mediazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- dati anagrafici della parte istante;
- dati ed indirizzo di residenza/sede legale della parte da invitare in Mediazione;
- i recapiti di tutte le parti coinvolte;
- oggetto della lite;
- ragioni della pretesa;
- valore della controversia;
- competenza territoriale;
- accettazione del regolamento;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali;

Alla domanda di mediazione dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento della parte istante in caso di persona fisica ovvero copia della visura camerale o della Statuto in caso di persona giuridica.

La Segreteria dell'Organismo di Mediazione verifica la completezza dell'istanza di mediazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio dovuti dalla parte istante che richiede il servizio di Mediazione. In mancanza di uno dei



presupposti, la Segreteria dell'O.D.M. invita la parte Istante a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione del procedimento.

Solo all'avvenuto completamento la Segreteria dell'O.D.M. potrà procedere all'attivazione del procedimento.

Qualora la domanda risulti, quindi, incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte istante viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale si provvederà all'archiviazione della pratica.

Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.

Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, è il Responsabile dell' Organismo di Mediazione, anche per il tramite di propri esperti di fiducia, a quantizzare il valore, nei limiti stabiliti dal Ministero della Giustizia.

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'Organismo di Mediazione e le parti, devono essere fatte in forma scritta, utilizzando il mezzo più idoneo che sia in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

La parte istante, in aggiunta all'Organismo di Mediazione, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo che dia prova dell'avvenuta ricezione, ad effettuare le comunicazioni alla parte invitata. In tal caso, tale attività dovrà essere preliminarmente concordata con la Segreteria dell'Organismo di Mediazione. La Segreteria dell'O.D.M. provvederà a fornire alla parte istante la convocazione e/o la comunicazione da inoltrare alla parte invitata. La parte istante che si sarà fatta parte attiva di effettuare la comunicazione alla parte invitata dovrà tempestivamente fornire alla Segreteria dell'O.D.M. la prova dell'esito della comunicazione medesima, nei soli casi di prescrizione e decadenza.

Qualsiasi comunicazione o richiesta proveniente dalle parti o dai propri professionisti di fiducia, deve avvenire inderogabilmente per iscritto depositando apposita richiesta a mani presso la sede legale dell'Organismo ovvero a mezzo fax o a mezzo PEC. L'Organismo di Mediazione provvederà nel minor tempo possibile ad evadere le richieste e/o ad eseguire tutte le attività che derivino dalle comunicazioni medesime. Non potranno essere prese in considerazione comunicazioni e/o richieste che pervengano esclusivamente a mezzo telefonico.

La Parte invitata a prendere parte al procedimento di Mediazione, una volta che abbia ricevuto l'invito, dovrà dare riscontro alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella Convocazione.

La parte invitata potrà comunicare la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l'apposito modulo di adesione predisposto dall'Organismo di Mediazione.

Nel caso in cui la parte invitata aderisca al procedimento di Mediazione, il Modulo di adesione dovrà essere corredato dei seguenti allegati:

- Attestazione dell'avvenuto pagamento delle Spese di Avvio;
- Copia documento d'identità di tutti coloro che parteciperanno all'incontro (come indicati nel modulo di Adesione);
- Atto di Procura Speciale idonea a conferire poteri sostanziali a prender parte al procedimento di Mediazione quando si intende partecipare al procedimento a mezzo di un proprio rappresentante.

Non potranno essere prese in considerazione le Richieste di spostamento del primo incontro provenienti dalla parte invitata se non previa Adesione al Procedimento e corresponsione dei Spese di Avvio.

Le richieste di spostamento del primo incontro dovranno, inoltre, essere motivate e saranno valutate caso per caso dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

Art. 3

(Il Mediatore:

Nomina-Formazione-Turnazione-Prerogative e funzione del Mediatore-Tirocinio-

Il Mediatore da nominare viene scelto tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.

I Mediatori assegnati dall' Organismo di Mediazione a ciascuna controversia, sono Professionisti specializzati in tecniche di Mediazione, negoziazione, comunicazione ed ADR, abilitati ai sensi del D.lgs 28/2010 e del D.M. 180/2010 e successive modifiche.



Essi posseggono una specifica formazione soggetta ad obblighi di aggiornamento biennale teorico e pratico e nella forma del tirocinio assistito, per come previsto dalla normativa in vigore.

L' Organismo di Mediazione, nella persona del Responsabile si impegna a nominare di volta in volta, il Mediatore che, in funzione della materia oggetto del procedimento di Mediazione, risulti essere il più idoneo a seguire le parti nella mediazione.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'O.D.M. si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del d.m. 145/2011. A tal fine il Responsabile dell'O.D.M. provvede a raggruppare per categoria di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo, ecc...).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'O.D.M., sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'O.D.M., di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione, in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di elevato grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

E' data facoltà al Responsabile dell'O.D.M., con riferimento al medesimo procedimento di mediazione, di conferire incarico a più di un Mediatore iscritto. In tal caso il procedimento di mediazione sarà condotto dai Mediatori incaricati (c.d. Co-Mediazione).

Nel corso del procedimento, il Mediatore incaricato può avvalersi del supporto di altri mediatori iscritti presso l'Organismo, senza aggravio di spese per le parti.

L'Organismo di Mediazione, in caso di istanza congiunta, può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati; le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

Il Mediatore è un soggetto terzo, neutrale ed imparziale, con l'obbligo di riservatezza e senza alcun potere decisionale della controversia, egli assiste le parti affinché queste giungano ad un accordo soddisfacente per entrambe.

Proprio per questo, ogni Mediatore, contestualmente all' accettazione dell' incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto all' 'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui, durante il procedimento, sia intervenuta qualunque circostanza che possa sortire gli stessi effetti di cui sopra, ovvero, gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Il Mediatore è un professionista che non agisce mai, e in alcun modo, per nome e conto dell'Organismo.

Ogni Mediatore interviene nel procedimento di mediazione in conformità al presente Regolamento.

Egli è tenuto a comportarsi secondo quanto stabilito dalla legge e dalle regole previste dal codice etico dell' Organismo di Mediazione.

E' data facoltà alle parti di fare richiesta per iscritto all' Organismo di Mediazione, di sostituire il mediatore qualora si verificino gravi e giustificati motivi che mettano in dubbio l'imparzialità e la terzietà del mediatore.

L' Organismo di Mediazione, si obbliga a sostituire il Mediatore nel più breve tempo possibile.

La sostituzione del Mediatore non interrompe i termini.



Il Mediatore non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione della propria opera di mediazione.

Il Mediatore in nessun caso può percepire compensi direttamente dalla parti.

L'Organismo di Mediazione è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011.

Nel caso di presenza agli incontri di mediazione di Mediatori-tirocinanti, la Segreteria ed il Mediatore sono tenuti ad informare le parti della presenza di tali professionisti in veste di tirocinanti e che essi sono tenuti a rispettare i medesimi obblighi del Mediatore nominato (riservatezza, indipendenza, imparzialità e neutralità) in forza della sottoscrizione di un'apposita dichiarazione.

Art. 4

(Luogo in cui si svolge la mediazione e Mediazione on-line)

La mediazione ha luogo in una delle sedi di S.P.F. MEDIAZIONE S.R.L., accreditate dal Ministero della Giustizia nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la controversia.

Su richiesta delle parti, l'Organismo di Mediazione può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo dalle stesse

In ogni caso, ai fini della eventuale successiva omologazione del verbale di conciliazione, si ritiene competente il Tribunale del luogo ove ha sede l'Organismo di Mediazione, in cui è stata depositata la domanda di conciliazione.

Art. 5

(Mediazione on-line)

La Mediazione online, può essere effettuata con l'accordo delle parti, anche solo per una fase della mediazione.

Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

a) L'Organismo si impegna, mediante apposita piattaforma telematica predisposta al fine di garantire la sicurezza, a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

In ogni caso, la mediazione secondo le modalità telematiche sarà possibile solo se tutte le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso.

Caratteristiche ed accesso al Servizio Telematico.

b) Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail). L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web gestito dalla piattaforma web ConciliaSfera della società SFERABIT SRL di Torino, che permette di creare stanze virtuali direttamente dalla scheda del procedimento garantendo:

- la sicurezza del collegamento web: es. crittografia dei dati del traffico internet attraverso certificati digitali SSL;
- la possibilità del mediatore di eseguire sessioni separate con ciascuna parte;
- la possibilità di condividere documenti, gestendone la riservatezza.

La piattaforma telematica è stata predisposta come da allegato "PATTAFORMA TELEMATICA PER MEDIAZIONE IN VIDEOCONFERENZA" al presente regolamento.



Art. 5

(Termini e Durata)

Il procedimento di mediazione ha durata massima di 3 mesi, che iniziano a decorrere dalla data in cui viene depositata l'istanza di mediazione.

Il procedimento di mediazione può svolgersi in più sedute.

In ogni caso, devono trascorrere pochi giorni tra un incontro e l'altro, da un massimo di giorni sette (7) in caso di rinvio che non importi lo svolgimento di attività specifiche delle parti e/o di consulenti tecnici di fiducia o nominati dall'elenco dei consulenti tecnici d'ufficio. Ove, viceversa, il rinvio della seduta derivi da esigenze di tal genere, il rinvio non potrà superare in ogni caso giorni quindici (15); se si renda necessario un rinvio superiore, le parti ed il Mediatore dovranno informare il Responsabile dell'Organismo.

Art.6

(Presenza delle Parti-Rappresentanza-Assistenza dell'Avvocato)

Al primo incontro ed agli incontri successivi le parti devono intervenire personalmente, obbligatoriamente assistiti da avvocati iscritti all'ordine forense, nei procedimenti obbligatori e demandati dal Giudice, ed eventualmente assistiti dal legale di fiducia, nei procedimenti di mediazione c.d. facoltativi.

La presenza delle parti è requisito imprescindibile previsto dalla legge e l'Organismo di Mediazione ed il Mediatore hanno l'obbligo di facilitarne la presenza nonchè l'obbligo di rinviare l'incontro quando la parte non sia personalmente presente e non abbia investito di idonei poteri sostanziali un altro soggetto.

In particolare:

1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persona di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti muniti di idonei poteri di rappresentanza sostanziale è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3) Presenza dell'Avvocato.

All'avvocato è conferito un mandato a conciliare.

Nei procedimenti di Mediazione obbligatoria e Demandati dal Giudice a norma dell'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del D.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

Nei procedimenti di mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

Come chiarito con la circolare ministeriale 27 Novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di mediazione.

In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistiti dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 28/2010

Svolgimento del Primo Incontro di programmazione

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 28/2010 per come modificato dall'art. 84 del D. L. 21 Giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98, il Mediatore inizia il procedimento di mediazione con il primo incontro (altrimenti detto primo incontro di programmazione o incontro programmatico).

Durante il primo incontro programmatico il Mediatore chiarisce alle parti ed ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

- Se le parti non raggiungono accordo ad iniziare il procedimento, il Mediatore redige il verbale di esito negativo per mancato superamento dell'incontro di programmazione. Per come previsto dalla normativa vigente, la condizione di procedibilità si intenderà avverata e, per come stabilito dall'art. 17, comma 5ter del D.Lgs 28/2010 non saranno



dovute le spese di mediazione. Anche in caso di esito negativo del primo incontro programmatico, le parti saranno tenute al versamento delle spese di avvio e delle spese vive documentate.

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo, il mediatore emette un verbale di esito positivo del primo incontro, dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria per come definita all'art. 1 comma 1 lett.a) del D.lgs. 28/2010.

Pertanto, il primo incontro di programmazione non deve essere considerato un momento dell'attività di Mediazione vera e propria per come espressamente definita all' art. 1 comma 1 lett.a) del D.Lgs 28/2010 quale <<attività', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa>> .

Ne consegue, quindi, che soltanto in caso di esito positivo dell'incontro di programmazione, l'O.D.M. potrà richiedere la corresponsione delle spese di mediazione, dovute sulla base del valore della controversia.

Svolgimento del procedimento di Mediazione

1. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente, ovvero in sessioni separate, al fine di far emergere punti di incontro per il raggiungimento di un accordo tra le stesse. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
2. Il Mediatore è tenuto a svolgere l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte invitata. In questo caso il Mediatore, è tenuto a verificare il buon esito delle comunicazioni; può fissare un secondo appuntamento congiunto se la parte istante gliene faccia richiesta ovvero quando valuti l'opportunità di rinviare al fine di agevolare l'incontro tra le parti. Nel caso in cui non si faccia tale richiesta, il mediatore può dichiarare concluso il Procedimento di Mediazione e ne dà atto in apposito Verbale di esito negativo per la mancata adesione della parte invitata (altrimenti detto, Verbale di mancata partecipazione).
3. Nei casi di Mediazione promossa quale condizione di procedibilità oppure di Mediazione Demandata dal Giudice, la chiusura del procedimento con un Verbale di esito negativo per la mancata adesione della parte invitata, realizza la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs.28/2010. La Segreteria dell'O.D.M., è tenuta a rilasciare copia conforme oppure, in caso di due originali redatti dal Mediatore, uno dei due originali del Verbale di chiusura del procedimento, alla parte istante.
4. Tutte le parti coinvolte nel medesimo procedimento di Mediazione hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo di Mediazione in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione del procedimento.
5. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
6. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi;
7. Sentite le parti, l'Organismo di Mediazione può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche è data facoltà alle parti di avvalersi, a proprie spese, del parere di esperti e/o periti iscritti nell' albo dei consulenti tenuto presso il Tribunale territorialmente competente.

La consulenza tecnica, non ha in ogni caso valore decisorio per la controversia.



Art. 8

(Esito della procedura)

In caso di esito positivo della procedura:

- L' accordo raggiunto al termine della stessa, per poter avere rilevanza giuridica, deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti; se sottoscritto da tutti gli avvocati intervenuti ha valore di verbale omologato.
- Il verbale di conciliazione deve riportare le generalità delle parti intervenute, gli estremi dell'iscrizione dell' Organismo di mediazione nell' apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, ed in maniera sintetica l'esito dell'accordo raggiunto. Il Mediatore certifica le sottoscrizioni dei presenti.
- L'originale del verbale sottoscritto, a cui è allegato l'accordo di conciliazione, vengono depositati presso l'Organismo, che provvederà a rilasciarne copia alla parte che ne faccia richiesta. Se le parti necessitano il rilascio di una copia autentica, ad ogni effetto di legge, L'Organismo potrà fornire tale servizio recandosi presso i soggetti preposti per legge all'autentica, previo pagamento delle spese vive documentate

In caso di esito negativo della procedura:

- Il mediatore redige verbale, riportando sia gli elementi fondamentali che, sinteticamente, l'esito finale, evidenziando in particolare il caso in cui egli abbia fatto una proposta di conciliazione poi rifiutata dalle parti, ovvero se l'esito negativo sia dipeso dall'assenza di una delle parti.
- Per le Procedure di Mediazione avviate ai sensi dell'art. 5 comma, l, nelle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in caso di parti comparse e di mancato superamento della Fase Programmatica, il Mediatore non potrà fare altro che riportare la volontà di ciascuna parte e di ciascun avvocato di proseguire o di non proseguire oltre la fase programmatica.

Art. 9

(Scheda di valutazione)

Al termine del procedimento di mediazione, l'Organismo fornirà a ciascuna delle parti intervenute alla mediazione, una scheda di valutazione in cui verrà richiesto il grado di apprezzamento del servizio, della procedura nonché dell'opera svolta dal mediatore.

La scheda dovrà essere sottoscritta dalla parte e depositata o spedita presso la sede dell'Organismo ove si è tenuta la mediazione.

I dati in essa contenuti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di legge, a norma dell'art. 7 D.M. 180/2010 e nel rispetto della normativa sul diritto alla riservatezza.

Art.10

(Riservatezza)

Il procedimento di mediazione è coperto in ogni sua fase da obbligo di riservatezza per l'Organismo e il mediatore.

In nessun caso può essere fatta verbalizzazione o registrazione di quanto dichiarato dalle parti e dal mediatore in seduta comune e durante le sessioni separate.

Tutti coloro i quali abbiano partecipato al procedimento di mediazione ovvero ad una sua singola fase, si impegnano a non divulgare in giudizio e a terzi, i fatti e le informazioni comunque apprese durante il procedimento stesso.

A norma dell'art 10, comma I D.Lgs n. 28/2010, le parti si astengono dal chiamare il mediatore a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria circa i fatti e le circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante il procedimento di mediazione.



Art.11

(Casi di conciliazione obbligatori per legge)

Nelle controversie in cui sia prevista per legge un tentativo di conciliazione obbligatorio, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con il D.Lgs 28/2010 e successive modificazioni.

Art. 12

(Spese e Rimborsi)

Indennità di Mediazione: Spese di avvio-Spese di Mediazione-Spese vive

L'Indennità di Mediazione comprende le Spese di Avvio del procedimento e le Spese di Mediazione

Sia le somme richieste a titolo di Spese di avvio che di Spese di Mediazione sono dovute da ciascuna parte nel medesimo importo, nella misura indicata nella tabella delle indennità previste dall' Organismo di Mediazione.

Per parte è da intendersi il soggetto o i soggetti che rappresentino un unico centro di interessi.

Le spese di avvio, a valere sull' indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro e sono pari ad euro 40,00 (i.e.) per le liti di valore fino a 250.000,00 oppure ad euro 80,00 (i.e.) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

Le spese di avvio sono versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento e l'importo e' dovuto anche in caso di esito negativo del primo incontro c.d. programmatico.

Le spese di Mediazione, rappresentano il compenso versato all'Organismo di Mediazione per il servizio di mediazione. In esse è ricompreso il compenso destinato al Mediatore.

Le spese di mediazione sono determinate in base al valore della controversia tenuto conto degli importi indicati della tabella delle Indennità adottata da S.P.F. MEDIAZIONE S.r.l. nonché delle eventuali maggiorazioni e/o diminuzioni previste dalla normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della mediazione è indicato nella domanda di mediazione ed è determinato a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, è il Responsabile dell'O.D.M. a decidere il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e provvede a comunicarlo alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

L'Organismo di Mediazione può richiedere che le parti versino l'ammontare delle spese di mediazione al superamento del primo incontro c.d. programmatico. In ogni caso le parti sono tenute a versare un importo non inferiore alla metà delle spese di mediazione prima dell'incontro della mediazione vera e propria. Le spese di Mediazione dovranno essere in ogni caso corrisposte prima della conclusione del procedimento.

L'Organismo di Mediazione può subordinare il rilascio del Verbale di chiusura del procedimento alla corresponsione dell'importo delle spese di Mediazione.



Le spese di mediazione determinate sono dovute in solido da ciascuna parte coinvolta nel procedimento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche è data facoltà alle parti di avvalersi, a proprie spese, del parere di esperti e/o periti iscritti nell' albo dei consulenti tenuto presso il Tribunale territorialmente competente.

Il Compenso degli esperti è determinato secondo le Tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti, ed il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti nella tabella delle indennità.

Rimborsi spese:

All'Organismo è attribuita la facoltà di richiedere alle parti un rimborso delle spese anticipate per l'erogazione del servizio di mediazione (c.d. spese vive). Trattasi, quindi, di spese che siano indispensabili ovvero fondamentali per il corretto e proficuo esperimento del tentativo di mediazione.

Art. 13

(Gratis patrocino)

Qualora le mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, all'Organismo nulla è dovuto dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115.

A tal fine, la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo, al momento della presentazione della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 14

(Registro degli affari di mediazione ed accesso agli atti)

L' Organismo predispone un registro sia cartaceo che informatizzato degli affari di mediazione, con indicazione del numero di protocollo, data, parti, mediatore, esito, eventuale accesso al gratuito patrocino di una o di entrambe le parti.

Esaurito il procedimento, le parti non hanno diritto all' accesso agli atti del procedimento.

L' Organismo può rilasciare solo copia dei verbali di conciliazione o, all' occorrenza, di fallita conciliazione, sottoscritti dalle parti e dal conciliatore e, solo ed esclusivamente alle parti chiamate in mediazione che la richiedano.

I verbali non potranno essere consegnati a terzi fatto salvo le forze dell'ordine o per obbligo di legge.

Art. 15

(Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali di cui l' Organismo è venuto in possesso, saranno trattati secondo le disposizioni del D. Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni.

Art. 16

(Polizza Assicurativa)

La S.P.F. MEDIAZIONE S.r.l. è dotata di una polizza assicurativa per un valore non inferiore a € 500.000.

Art. 17

(Accordi di collaborazione)

L' Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per i singoli affari di mediazione.



Art. 18

(Entrata in vigore e modifiche)

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.

Ogni modifica apportata al presente regolamento da parte dell'Organismo, verrà preventivamente comunicata al Responsabile del Registro degli Organismi, istituito presso il Ministero della Giustizia, al fine di ottenere il consenso. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Art. 19

(Cancellazione dal Registro degli Organismi)

In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo di Mediazione dal Registro degli Organismi, i procedimenti in corso proseguiranno presso un altro Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.